Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 aprile 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 8.0-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 17 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti addì 10 gennaio 1958
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 162

MEDAGLIA D'ARGENTO

ORLANDI POSTI Orlando di Luigi e di Servoli Matilde da Roma, classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovanissimo combattente della resistenza, pose nella diuturna lotta clandestina tutto il suo entusiasmo e cosciente spirito patriottico segnalandosi, fin dall'inizio, in rischiose, ardite azioni di guerra. Nel corso di un colpo di mano effettuato dall'avversario, anziché porsi in salvo preferiva resistere in posto per dare in tal modo l'allarme ai compagni vicini. Catturato opponeva il silenzio alle più atroci torture. Chiudeva alle Fosse Ardeatine la sua nobile vita che aveva votato alla causa della libertà. — Roma, settembre 1943 - 24 marzo 1944.

Decreto 17 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1958
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 159

MEDAGLIA D'ARGENTO

LANFRANCO Leopoldo fu Francesco e fu Pane Anna da Torino, classe 1905, partigiano combattente (*alla memoria*) — Valoroso propugnatore e animatore della lotta per la libertà, si distingueva per capacità e per coraggio raggiungendo nelle file partigiane posti di responsabilità e di comando. Caduto in mani nemiche e barbaramente torturato, nulla rivelava affrontando da forte il plotone di esecuzione nel nome d'Italia e della libertà. — Villafranca (Piemonte)-Torino, 5 febbraio 1945.

Decreto 17 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1958
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 160

MEDAGLIA D'ARGENTO

SANGALLI Giordano di Erminio e di Bianchi Luigia da Roma, classe 1927, partigiano combattente (*alla memoria*) — Giovanissimo, animato dal più profondo sentimento patriottico, fin dall'inizio lasciava il suo lavoro e la famiglia per votarsi alla causa della libertà, segnalandosi sempre in numerose, ardite azioni di guerra. Nel corso di un'operazione, visto che la sua brigata attaccata in forze, stava per essere accerchiata, non esitava a lanciarsi, con un gruppo di animosi, contro un tratto dello schieramento avversario, nel tentativo di aprirsi un varco, attraverso il quale far ripiegare la formazione. In questo nobile tentativo, colpito da una raffica nemica, chiudeva eroicamente la sua giovane vita. Bellissimo esempio di ardimento cosciente e di altruismo — Italia centrale - Monte Tancia, settembre 1943 - 7 aprile 1944.

Decreto 17 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1958
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 160

MEDAGLIA D'ARGENTO

MATTEI Gianfranco di Ugo e di Friedmann Clara da Milano classe 1916 partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane scienziato di chiara fama animato dai più puri sentimenti di giustizia e di libertà fu fra gli antesignani del movimento patriottico in Italia, al quale si dedicò anima e corpo. Entrato a far parte della organizzazione gappista nella Capitale, concorreva alla organizzazione ed alla esecuzione di brillanti operazioni di guerra che dovevano arrecare gran danno e perdite nelle schiere dell'avversario. Catturato nel corso d'una operazione e sottoposto alle più efferate sevizie, preferiva chiudere tragicamente la sua promettente esistenza piuttosto che tradire i suoi compagni d'arme. Esempio bellissimo di elevato senso di responsabilità e di suprema dedizione alla Patria. — Roma, settembre 1943 - 3 febbraio 1944.

Decreto 17 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti addì 10 gennaio 1958
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 163

MEDAGLIA D'ARGENTO

RICCI Adelio di Alessandro e di Cimarello Felicita da Montefiascone (Viterbo), classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*) — Giovane combattente della resistenza, pose nella diuturna lotta clandestina tutto il suo entusiasmo e cosciente spirito patriottico, segnalandosi fin dall'inizio in rischiose, ardite azioni di guerra. Catturato in combattimento manteneva fierissimo contegno né valsero a smuoverlo minacce o lusinghe. Condannato al capestro, mentre più il laccio ne stringeva il collo, trovava ancora la forza di lanciare in faccia al nemico come supremo gesto di sfida il grido possente di « Viva l'Italia libera » — Alto Viterbese Grossetano. Campigliola di Manciano, settembre 1943 - 20 maggio 1944.

Decreto 17 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti addì 10 gennaio 1958
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 158

MEDAGLIA DI BRONZO

SCIUTO Antonino di Salvatore e di Santonocito Alfia Caterina da Misterbianco (Catania), classe 1923, guardia di Finanza, partigiano combattente (*alla memoria*) — Combattente della resistenza, intelligente, entusiasta ed ardito, affrontava brillantemente disagi e pericoli per l'assolvimento delle sue mansioni d'informatore del proprio comando. Ferito gravemente nel corso di un'azione di guerra, moriva pochi giorni dopo fra inenarrabili sofferenze sopportate con la più esemplare serenità nella nozione di una Patria libera e migliore. — Roma, settembre 1943 - giugno 1944.

(1448)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 marzo 1958, n. **308.**

Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome e fatta eccezione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gli Enti pubblici, comprese le Aziende di Stato e municipalizzate nonchè le aziende private, sono obbligati ad assumere, senza concorso, personale sordomuto nella carriera del personale ausiliario, nel limite non superiore all'uno per cento dei posti di organico:

a) della medesima carriera del personale ausiliario per le Amministrazioni dello Stato;

b) di tutto il personale per gli altri Enti, Amministrazioni ed Aziende.

Art. 2.

Le Amministrazioni e le Aziende di cui all'articolo precedente sono tenute ad assumere senza concorso per le mansioni salariali, personale sordomuto nel limite del 3 per cento del contingente.

Art. 3.

L'obbligo di cui agli articoli 1 e 2 è limitato alle Amministrazioni ed alle Aziende che occupino oltre 300 dipendenti.

Art. 4.

Le frazioni percentuali di cui agli articoli precedenti superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Art. 5.

Per i sordomuti, che debbono essere assunti in virtù degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, i limiti di età per l'ammissione all'impiego sono protratti fino al compimento del 45° anno.

Art. 6.

L'idoneità specifica all'esercizio delle mansioni nel sordomuto, che aspira ad essere assunto in qualità di impiegato o salariato in esecuzione della presente legge, è accordata dal medico fiscale dell'Amministrazione interessata, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Il cittadino sordomuto, che ha conseguito una qualificazione professionale presso gli Istituti professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, è considerato idoneo all'esercizio dell'attività salariale per la quale è qualificato.

La Commissione per gli esami di qualificazione di cui sopra è nominata, per ogni corso di qualificazione o specializzazione professionale indetto dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è così composta:

a) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dove ha sede l'Istituto professionale Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, che la presiede;

b) dal direttore dei corsi professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

c) da un rappresentante dei lavoratori nominato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

d) dal medico provinciale;

e) da un medico specialista in otorinolaringologia nominato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

f) da due esperti nelle materie professionali oggetto di esami, nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere nelle Amministrazioni di cui all'art. 1, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato, salvo la dichiarazione di idoneità di cui al primo capoverso dell'articolo precedente.

Nello svolgimento degli esami orali per la interrogazione del candidato sordomuto la Commissione degli esami è tenuta ad avvalersi di un esperto autorizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 13 marzo 1958, n. 309.

Autorizzazione di spesa per la costruzione in Roma di una Casa internazionale dello studente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per la costruzione e l'arredamento in Roma di una Casa internazionale dello studente da gestirsi, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, dal Centro italiano viaggi istruzione studenti.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente art. 1 sarà ripartita in tre esercizi finanziari, in ragione di lire 300 milioni, a partire dal 1958-59 e stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59 si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — PELLA — MEDICI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 marzo 1958, n. 310.

Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del novembre 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dall'inondazione del novembre 1957, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime, per le spese occorrenti:

a) alla ricostruzione, riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo, di provviste di acqua e delle opere relative, nonchè alla costruzione e riparazione dei muri di argine a difesa dei fondi rustici;

b) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compresi lo scavo, il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati, nonchè alle lavorazioni straordinarie dei terreni;

c) agli impianti arborei ed arbustivi, alle riparazioni ed all'acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonchè agli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti delle aziende;

d) all'acquisto di sementi;

c) alla ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte.

Il contributo per le spese di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sarà corrisposto nella misura del 67 per cento per le piccole aziende, fino al 52 per cento per le medie aziende e fino al 40 per cento per le grandi aziende.

Il contributo per le spese di cui alla lettera *d*), pari al 40 per cento delle spese stesse, è concesso esclusivamente alle piccole aziende.

Ai coltivatori diretti proprietari di fondi i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, a causa di erosioni delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia od altro materiale sterile, sarà corrisposta una somma pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'inondazione.

La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma nel l'acquisto di beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura, od in interventi di miglioramento fondiario agrario.

Art. 2.

Alle aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge, è concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento sull'ammontare delle spese di anticipazione relative alle colture del l'annata agraria 1957-58, sostenute anteriormente alla calamità naturale verificatasi nel periodo indicato nel l'articolo stesso.

Alle aziende agricole di cui al precedente comma che, per effetto della predetta calamità, abbiano perduto non meno della metà della produzione risicola o di quella orticola è, altresì, concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento del valore delle predette produzioni perdute.

Il contributo di cui al primo comma sarà ripartito tra imprenditore, mezzadro o colono parziario, a norma di contratto.

Il contributo di cui al secondo comma sarà ripartito tra imprenditore, mezzadro, colono parziario o compartecipante nella stessa misura di riparto dei prodotti agricoli a norma di contratto.

Art. 3.

Le domande di contributo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono esenti da imposta di bollo.

Art. 4.

Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge, i mutuatari — sempre chè si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 — possono chiedere l'omissione dal pagamento delle rate scadenti nell'anno 1958 e fino al 31 dicembre 1959, nonchè la proroga del mutuo per altrettante semestralità. In tal caso l'Istituto mutuante provvederà alla nuova liquidazione della rata costante, tenuto conto degli interessi al saggio contrattuale dal 1° gennaio 1960 fino alla prorogata scadenza, bastando a tal fine la semplice annotazione della nuova concessione a margine delle formalità ipotecarie e di trascrizioni pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo.

La dilazione di cui al presente articolo non comporta alcuna modifica del concorso statale negli interessi, dal quale i mutui originari siano già assistiti.

Art. 5.

Per l'applicazione della presente legge valgono le norme degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 25 e 26 della legge 25 luglio 1957, n. 595.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1958-1959.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti previsti dall'art. 2, lettera *a*), e 7 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, nella misura rispettivamente di lire 300 milioni dal capitolo 151 per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 500 milioni dal capitolo corrispondente per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — MEDICI — ANDREOTTI — TOGNI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 marzo 1958, n. 311.

Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni concernenti lo stato giuridico dei professori universitari

Art. 1.

L'immissione nel ruolo dei professori di Università o di Istituti di istruzione superiore si consegue a seguito di pubblico concorso.

Fino all'emanazione di nuove norme, nulla è innovato alle disposizioni in vigore, concernenti i concorsi a cattedre universitarie.

Art. 2.

Le deliberazioni concernenti l'assegnazione alle discipline previste dallo statuto di ciascuna Università o Istituto d'istruzione superiore dei posti di ruolo disponibili nell'organico di ciascuna Facoltà o Scuola, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla stessa Facoltà o Scuola, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 14, relativamente alla partecipazione dei professori fuori ruolo alle adunanze di Facoltà.

Art. 3.

I professori di ruolo sono straordinari e ordinari.

Il vincitore di concorso assume, all'atto della nomina, la qualifica di professore straordinario.

Dopo tre anni solari di servizio il professore straordinario è sottoposto al giudizio di apposita Commissione per la nomina ad ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Ai professori è garantita libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica.

Ad essi è fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

Art. 5.

I professori di ruolo sono inamovibili dall'ufficio e dalla sede, e non sono tenuti a prestare giuramento.

Essi possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad un posto della stessa o di altra materia nella medesima o in altra sede universitaria, alle condizioni e con le modalità prescritte dalle norme in vigore.

Art. 6.

I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti.

Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori.

Nel caso di discipline biennali o triennali, per le quali l'ordinamento didattico prevede due o tre esami annuali, il professore di ruolo è tenuto, solo su richiesta del Consiglio di facoltà, o del Senato accademico, o del Ministro per la pubblica istruzione, a impartire, oltre all'insegnamento annuale di cui al primo comma, anche un secondo insegnamento annuale, senza retribuzione alcuna.

I professori hanno, altresì, l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione o alla esplicazione della propria attività di collaborazione nei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili: di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, quali adunanze dei Consigli delle Università od Istituti superiori, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma, e per esami di Stato, Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'istituti d'istruzione secondaria e simili.

Art. 7.

I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università od Istituto cui appartengono.

In casi del tutto eccezionali, i professori possono, tuttavia, essere autorizzati dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del rettore o direttore, udito il Senato accademico, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio.

Art. 8.

L'ufficio di professore di ruolo e di professore fuori ruolo non è cumulabile con impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici o privati.

E' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei casi e limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 9.

Ai professori di ruolo possono essere conferiti, con le modalità stabilite dalle norme in vigore, incarichi d'insegnamento retribuiti o a titolo gratuito.

In nessun caso ad uno stesso professore può essere conferito più di un incarico retribuito, tranne il caso dell'insegnamento nei corsi di specializzazione post-universitari per i quali può essere consentito, su parere della Facoltà interessata, un secondo incarico retribuito nella misura di cui al quarto comma del successivo art. 21.

Un secondo incarico non retribuito può essere conferito solo in casi eccezionali per i quali il Ministro decide, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'esercizio di attività didattica, a qualsiasi titolo, fuori della propria sede, può essere consentito dal Ministro, ai professori in casi eccezionali, su proposta del rettore dell'Università o Istituto superiore interessato, sentiti il rettore o il direttore dell'Istituto cui il professore appartiene e la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il parere di cui al precedente comma è formulato dal rettore o direttore sentiti la Facoltà cui il professore appartiene e il Senato accademico.

Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 1958-1959.

Art. 10.

Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua permanenza all'estero, il professore universitario può essere collocato in congedo per la durata di un intero anno solare.

Il congedo è accordato dal Ministro, sentita la Facoltà cui il professore appartiene, e non può essere rinnovato nell'anno successivo.

Durante il periodo di congedo di cui ai precedenti commi il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

Il congedo straordinario ed il collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia sono disposti dal Ministro, su domanda dei professori interessati corredata del parere del rettore dell'Università o del direttore dell'Istituto superiore di appartenenza, secondo le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono altresì disposti con decreto Ministeriale il congedo e l'aspettativa di cui agli articoli 36 e 67 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Il comando di professori di ruolo da una ad altra Università o da uno ad altro Istituto di istruzione superiore è vietato.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 96 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 12.

Ferma restando la composizione della Corte di disciplina stabilita dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, ai professori universitari di ruolo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 87, 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Ad essi si applicano, inoltre, in quanto non contrastino con quelle del citato testo unico, le norme contenute negli articoli 85, 91, 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai professori universitari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 114, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 17. L'accettazione, però, delle dimissioni può essere ritardata, ma non rifiutata per motivi di servizio.

I professori cessati dal servizio per dimissioni possono essere riammessi in servizio su proposta di una Facoltà o Scuola entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo e previo parere favorevole della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La riammissione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 14.

Il professore universitario, con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compie il 70° anno di età, assume la qualifica di professore fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498.

Ai professori di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è data facoltà di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma del precedente comma.

Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del Corpo accademico e del Consiglio di facoltà, si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza.

Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori « appartenenti alla Facoltà », si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel caso che intervenga alla adunanza.

I professori collocati fuori ruolo, ai sensi del presente articolo, possono essere eletti o rieletti all'ufficio di rettore o di preside, dal quale cessano all'atto del collocamento a riposo, se si tratta della carica di preside; mentre, per l'ufficio di rettore, il professore che lo ricopre, nell'atto che è collocato a riposo nei limiti di età può continuare in tale ufficio fino alla scadenza del triennio per il quale era stato eletto.

Art. 15.

I professori universitari sono collocati a riposo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compiono il 75° anno di età.

Ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sopra citato.

Capo II

Disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori

Art. 16.

I professori di ruolo conseguono, per anzianità, cinque coefficienti di stipendio, le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dall'annessa tabella *L*.

Il quinto coefficiente di stipendio è assegnato all'atto della nomina in ruolo ai professori straordinari; il quarto è attribuito al conseguimento della nomina ad ordinario.

Gli altri coefficienti di stipendio previsti dalla annessa tabella sono attribuiti, progressivamente, al compimento dei periodi di anzianità di servizio stabiliti dalla stessa tabella.

Ai professori spettano, in rapporto a ciascun coefficiente di stipendio, aumenti periodici biennali ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 17.

Il servizio prestato dai professori di ruolo anteriormente alla loro nomina a straordinario, in gradi non inferiori al 6° di gruppo *A* del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali, è computato, agli effetti della anzianità di professore ordinario, per non oltre quattro anni se prestato nel grado 6° o qualifiche corrispondenti.

I servizi prestati in gradi o qualifiche superiori sono computati per intero, agli effetti dei primi cinque anni della anzianità di professore ordinario, e per non oltre tre anni agli effetti dell'ulteriore progressione nella anzianità stessa.

Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato in gradi inferiori al 6° di gruppo *A* del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti, è computato, agli effetti della anzianità di professore ordinario, per metà della rispettiva durata e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile ecceda tale limite.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti di coloro che, a seguito di concorso nazionale, abbiano svolto o svolgano la propria attività presso la Scuola archeologica italiana di Atene, la Scuola archeologica di Roma, la Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (categoria *C*), la Scuola nazionale di studi medioevali annessa all'Istituto storico italiano per il Medioevo (categoria *D*) e la Scuola annessa all'Istituto italiano per la storia antica (categoria *B*).

Il periodo di insegnamento ufficiale, reso presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori già inclusi in terna o dichiarati maturi nei concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è valutato per la metà e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianità occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, nei confronti dei professori nominati in ruolo universitario ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, valutando come periodo di insegnamento effettuato anche quello durante il quale, per ragioni politiche, non poterono ottenere la conferma dell'incarico d'insegnamento universitario.

In nessun caso la valutazione dei servizi prestati in gradi inferiori al 6° di gruppo *A* o in qualifiche inferiori a quella corrispondente a tale grado o dei servizi prestati in qualità di professore ufficiale può comportare complessivamente un riconoscimento superiore ai quattro anni.

Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo deve essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della determinazione dell'anzianità dei professori, in rapporto alla loro appartenenza al Corpo accademico e ai Consigli di facoltà, va tenuto conto della decorrenza dell'effettiva assegnazione dei professori stessi al ruolo dei professori ordinari universitari.

Art. 18.

Il servizio prestato, anteriormente alla nomina nei ruoli degli Istituti italiani d'istruzione superiore, da professori universitari i quali, presso Università estere riconosciute a questi effetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, abbiano esercitato l'insegnamento, come professori di ruolo o con impegno contrattuale, che abbia avuto effetto continuativo, di durata non inferiore ad un triennio — ovvero quali incaricati, ove trattisi di persone allontanatesi dall'Italia per ragioni politiche o razziali — è computato, agli effetti della anzianità, allo stesso modo che se fosse stato prestato come servizio di ruolo in Università o Istituti italiani di istruzione superiore.

Il servizio predetto è computabile ai fini della determinazione della pensione, a condizione che sia versata all'Erario la ritenuta, stabilita dalle disposizioni vigenti in materia, per un periodo di tempo pari a quello valutato.

La ritenuta è calcolata sullo stipendio fruito all'atto della presentazione della domanda.

Art. 19

Ai professori di ruolo e fuori ruolo compete una indennità di ricerca scientifica.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato, e comunque per non più di dieci mesi, nella misura lorda mensile di lire 9000 per i professori straordinari, di lire 11.000 per i professori ordinari e di lire 5500 per i professori incaricati esterni di cui al successivo art. 21.

Per l'esercizio finanziario 1957-58, l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato, e comunque per non più di dieci mesi, nella misura lorda mensile di lire 28.000 per i professori straordinari, di lire 33.000 per i professori ordinari e di lire 16.500 per i professori incaricati esterni di cui al successivo art. 21. All'atto della liquidazione dell'indennità stessa, sarà operato il conguaglio con quelle eventualmente percepite per il medesimo esercizio finanziario.

A decorrere dal 1° luglio 1958, l'indennità viene corrisposta per dodici mesi all'anno, nelle misure di cui al precedente comma, ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni: nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

Sempre a decorrere dal 1° luglio 1958, ai professori straordinari e ordinari e ai professori incaricati esterni di cui al successivo art. 21, che non svolgano privatamente alcuna attività professionale o di consulenza professionale retribuita o che non abbiano redditi, tassabili ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300 000 annue, l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta nella misura lorda mensile di lire 45.000 per i professori straordinari e ordinari e di lire 33.000 per i professori incaricati. Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, fissa le modalità di accertamento delle condizioni per il conseguimento della indennità di ricerca scientifica nella misura più elevata, e pubblica gli elenchi dei professori che tale misura hanno ottenuto.

L'indennità prevista dal presente articolo è corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni altra indennità che in atto i professori eventualmente percepiscano.

Art. 20.

L'indennità di carica per i rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, prevista dalla tabella *C* annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è stabilita nella misura annua di lire 100.000 lorde, con effetto dall'anno accademico 1957-58.

In aggiunta a detta indennità, ai rettori e direttori è, altresì, corrisposta l'indennità supplementare di carica di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1003, in misura raddoppiata rispetto a quelle indicate nel comma medesimo.

Art. 21.

Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università o Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscano di reddito di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni, ai fini della determinazione della retribuzione.

Ad essi è corrisposta una retribuzione annua pari all'ammontare dello stipendio iniziale del coefficiente 325 di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso a cattedra universitaria, ovvero sia libero docente, del coefficiente 271 se l'incaricato sia cultore della materia.

Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico d'insegnamento. Per gli eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma, la retribuzione dovuta per il secondo incarico è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto dal secondo comma.

E' vietato il cumulo nella stessa persona di tre incarichi di insegnamento retribuiti, tranne che il terzo sia conferito in una scuola di specializzazione post universitaria, nel qual caso la retribuzione è calcolata nella misura del 25 per cento dello stipendio.

Un terzo incarico non retribuito può essere conferito solo in casi eccezionali, per i quali il Ministro decide sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per gli incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, la retribuzione è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio di cui al secondo comma del presente articolo.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1958-1959 la spesa per gli incarichi d'insegnamento nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore è a carico dello Stato. A tale scopo è stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma annua di lire 2 miliardi e 500 milioni.

Per gli incarichi di insegnamento relativi a materie previste come complementari dall'ordinamento didattico vigente, la spesa è limitata al numero minimo richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma, aumentato di due.

A decorrere dall'anno accademico 1958-1959 gli incarichi, retribuiti o non retribuiti, sono conferiti, su proposta del Consiglio di facoltà approvata dal Senato accademico, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nei casi in cui è richiesto dalle disposizioni vigenti.

Nei confronti delle proposte che non vengono accolte perchè all'insegnamento può essere diversamente provveduto, il decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito, nei casi in cui è richiesto dalle disposizioni vigenti, il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, determina o il corso che deve essere utilizzato come corso comune, in luogo di quello proposto, o l'applicazione della norma contenuta nel terzo comma dell'art. 6 della presente legge.

Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 1958-1959.

Art. 22.

Al Ministro per la pubblica istruzione è data facoltà di disporre comandi di presidi o professori di Istituti di istruzione media, semprechè il preside o il professore sia in possesso di abilitazione alla libera docenza e sia proposto per il conferimento dell'incarico universitario d'insegnamento di disciplina fondamentale.

La relativa spesa fa carico al capitolo di bilancio in cui sono stanziati i fondi per gli incarichi di insegnamento universitario.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, altresì, nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli Istituti di istruzione media comandati per l'insegnamento di lingua straniera nelle Facoltà di economia e commercio, anche se non abilitati alla libera docenza.

I comandi di cui al presente articolo non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di cinquanta.

Art. 23.

Ai professori universitari si applicano, in tutto ciò che non sia disciplinato dalla presente legge o da leggi e regolamenti speciali, le norme stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

E' fatta salva l'applicazione del principio fissato nell'art. 7, lettera *b)* della legge 20 dicembre 1954, n. 1181.

Art. 24.

Il ruolo dei professori universitari è stabilito secondo l'annessa tabella *A* vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Art. 25.

A decorrere dall'anno accademico 1958-1959 e fino a tutto l'anno accademico 1962-63 sono istituiti annualmente 30 nuovi posti di professore di ruolo di cui il 50 per cento destinato alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

La destinazione dei predetti posti di professori di ruolo alle singole Facoltà, con riferimento alle esigenze di gruppi di discipline, è effettuata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 26

I professori che si trovino assegnati a posti in soprannumero ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535, e della legge 4 novembre 1949, n. 844, qualora siano chiamati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, presso altre Facoltà della stessa o di altra sede universitaria, conservano la propria qualità di professori in soprannumero rispetto agli organici.

E' fatta salva l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di trasferimenti di professori universitari.

Art. 27.

Il quarto comma dell'art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente: « All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte Costituzionale, i professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero, nella sede già occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo universitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra Facoltà della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facoltà possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano assegnati ad insegnamento di materia diversa ai sensi dell'art. 93, terzo e quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

CAPO III

Disposizioni transitorie, speciali e finali

Art. 28.

I professori universitari di ruolo e fuori ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono, mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione, inquadrati, secondo l'ordine risultante nel ruolo dei professori universitari e con l'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nelle qualifiche di professore straordinario e di professore ordinario di cui al ruolo della annessa tabella *A*, integrato dai posti in soprannumero e delle cattedre convenzionate, secondo le norme di cui ai commi seguenti.

Ai professori straordinari è attribuito il coefficiente di retribuzione 402 con l'anzianità, ai fini della progressione economica, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, è attribuito il coefficiente di retribuzione 500, con l'anzianità, ai fini della progressione economica maturata all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di ordinario. Ai professori che alla data suindicata abbiano anzianità di cinque anni quale ordinario è attribuito il coefficiente di retribuzione 670; a quelli che abbiano anzianità complessiva quale ordinario di anni nove il coefficiente di retribuzione 900, e a quelli che abbiano anzianità complessiva, quale ordinario, di tredici anni il coefficiente di retribuzione 970.

In rapporto a ciascun coefficiente è assegnato il trattamento economico spettante, in relazione all'aumento biennale da computarsi, sulla base dell'anzianità assegnata, nel coefficiente stesso, per effetto dei precedenti commi.

Ai fini della determinazione dell'anzianità è, altresì, tenuto conto dei riconoscimenti di servizio intervenuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonchè dei servizi da riconoscersi a norma degli articoli 17 e 18 della presente legge.

Art. 29.

Fermo restando il contributo straordinario a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, il contributo ordinario dello Stato è aumentato, per l'esercizio finanziario 1958-59, di un miliardo e, per gli esercizi successivi, di un miliardo e 500 milioni.

Art. 30.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà con prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: « Ministero del tesoro - liquidazione dei beni tedeschi in Italia ».

L'importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 31.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I benefici economici previsti dalla presente legge, salve le diverse diposizioni particolari, decorrono dal 1° gennaio 1958.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

Ruoli dei professori universitari

Qualifica	Numero dei professori
Professori ordinari Professori straordinari	n. 1.809

N B — Non sono comprese le cattedre convenzionate, i posti in soprannumero istituiti con regio decreto-legge 27 maggio 1946, n 535, e con le leggi 4 novembre 1949, n 844, e 8 giugno 1955 n 505, ed i posti di cui alle leggi 24 luglio 1957, n 756, e 3 dicembre 1957, n. 1210

TABELLA *B*

Coefficienti di retribuzione e misure lorde iniziali degli stipendi spettanti ai professori universitari di ruolo in corrispondenza della loro anzianità.

Coefficienti		Stipendio
402	All'atto della nomina a straordinario	L. 1.206 000
500	All'atto della nomina ad ordinario (dopo tre anni di straordinario)	» 1 500 000
670	Dopo cinque anni dall'attribuzione del coefficiente 500	» 2.010 000
900	Dopo quattro anni dall'attribuzione del coefficiente 670	» 2 700 000
970	Dopo quattro anni dall'attribuzione del coefficiente 900	» 2 910.000

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
MORO

LEGGE 21 marzo 1958, n. 312.

Compensi ai presidenti di Commissioni di esami di maturità artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento di missione ai presidenti delle Commissioni di esami di maturità artistica, quando compete, è stabilito in misura pari a quello spettante ai funzionari con la qualifica di direttore di divisione od equiparata, tranne che agli aventi diritto non spetti, in relazione al grado gerarchico rivestito, un trattamento più favorevole.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 si provvederà, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con i fondi stanziati sul capitolo n. 215 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione del l'esercizio finanziario 1956-57 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 313.

Estensione della tutela assicurativa contro le malattie professionali al settore dell'agricoltura e delega al Governo per la emanazione delle relative norme.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'assicurazione comprende, altresì, le malattie professionali indicate nella tabella annessa alla presente legge le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste nell'art. 2.

Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

Art. 2.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato ad emanare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a stabilire le modalità ed i termini per la denuncia, il limite di indennizzabilità, le prestazioni sanitarie, il periodo di carenza, la decorrenza del pagamento dell'indennità, l'esercizio del diritto di revisione, la prescrizione e la decadenza, nonchè altre norme per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonchè per la formulazione in unico testo, con opportune modificazioni, soppressioni ed integrazioni, di tutte le disposizioni che regolano la materia.

Le norme predette saranno ispirate ai seguenti criteri:

A) *Modalità della denuncia.*

Fermi restando i criteri di massima stabiliti per la denuncia certificato di cui al regolamento per l'assicurazione infortuni in agricoltura, con le varianti rese necessarie dalle caratteristiche della specifica tutela, sarà fissato il termine di quindici giorni per la denuncia al medico da parte del lavoratore affetto dalla malattia, sotto pena di decadenza dal diritto ad indennizzo per il tempo antecedente la denuncia stessa.

La denuncia certificato dovrà contenere, tra l'altro, la descrizione particolareggiata della sintomatologia riferita dal soggetto e di quella rilevata dal medico, nonchè ogni possibile indicazione sulle cause e circostanze che possono avere determinato la malattia.

B) *Limiti di indennizzabilità. Decorrenza del pagamento della indennità. Prescrizione.*

La manifestazione della malattia professionale dovrà intendersi verificata normalmente nel primo giorno di astensione totale dal lavoro a causa di essa.

Se si tratta di malattia che non determina immediatamente e necessariamente astensione dal lavoro, essa dovrà considerarsi iniziata a tutti gli effetti, escluso quello della corresponsione della indennità di temporanea o della rendita, al momento della denuncia.

I termini utili per la denuncia e conseguente richiesta di prestazioni saranno stabiliti in relazione al periodo massimo di indennizzabilità fissato dalla legge per le singole malattie.

C) *Tipo e durata delle prestazioni.*

1. *Prestazioni sanitarie.* — Per quanto attiene al tipo ed alla estensione, dovranno essere concesse in conformità a quanto già attuato nel settore industriale.

Nel settore delle malattie professionali in agricoltura non sarà applicabile la condizione dello stato di bisogno richiesta dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85.

Sarà inoltre effettuato il coordinamento con la legge sulla assicurazione di malattia dei coltivatori diretti.

2. *Prestazioni economiche:*

a) *Indennità di inabilità temporanea.* — Mantenendo ferme le esclusioni previste dalle norme sulla assicurazione contro gli infortuni agricoli, si provvederà ad uniformare il periodo di carenza a quello vigente per questi (giorni 6), e si preciserà, in caso di riaper-

tura del periodo di inabilità temporanea, se sia opportuno riconoscere il diritto alla indennità anche nella ipotesi di ricaduta che colpisca il lavoratore agricolo in una fase di disoccupazione.

b) *Indennità di inabilità permanente.* — Sarà stabilito il principio che la malattia dà luogo a rendita qualora produca una inabilità permanente superiore al 20 per cento.

Si applicheranno i criteri vigenti che tendono alla separazione dell'indennizzo dovuto per eventi verificatisi in costanza di lavoro agricolo da quelli determinati da lavorazioni industriali.

c) *Assegno per assistenza personale continuativa.* — Dovrà essere esteso anche alle menomazioni conseguenti a malattia professionale, nella misura stabilita per i grandi invalidi della gestione infortuni in agricoltura.

d) *Rendita ai superstiti ed assegno speciale per morte.* — Le modalità per il conseguimento, la ripartizione tra le varie categorie di superstiti e così pure i massimali saranno gli stessi che per gli infortuni agricoli.

Dovrà essere ampliato, invece, opportunamente il termine concesso agli aventi diritto per la presentazione della domanda di indennizzo.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per il tesoro e con quello per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme riguardanti la profilassi e l'igiene dell'anchilostomiasi, coordinandole con le disposizioni della presente legge.

Tali norme contempleranno:

a) il trattamento di bonifica degli infestati, malati e portatori, e tutti gli altri interventi terapeutici, ambulatoriali ed ospedalieri richiesti dalla malattia, a cura dei Comuni, a mezzo degli Uffici sanitari comunali;

b) l'accertamento diagnostico, a cura dell'Amministrazione provinciale, a mezzo del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi e Sezioni distaccate;

c) l'educazione sanitaria della popolazione, a cura degli Uffici sanitari provinciali, direttamente o a mezzo degli Uffici sanitari comunali.

Alla spesa relativa alla applicazione delle norme suddette si provvederà mediante una addizionale sul contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, da determinarsi e ripartirsi nella misura e nei modi che saranno stabiliti con le medesime norme.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — GONELLA — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

MALATTIE	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro
1. - Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette	Lavoro in terreni umidi o argillosi	Un anno
2. - Malattie causate da *arsenico* e composti, con le loro conseguenze dirette	Manipolazione e impiego come parassiticida delle piante e dei prodotti agricoli	Un anno
3. - Malattie causate da composti del *mercurio*, con le loro conseguenze dirette	Idem	Un anno
4. - Malattie causate da *solfuro di carbonio*, con le loro conseguenze dirette	Idem	Un anno
5. - Malattie causate da *fosforo* e composti, con le loro conseguenze dirette	Idem	Tre anni
6. - Malattie causate da derivati clorurati degli idrocarburi	Idem	Un anno
7. - Malattie causate da fenoli e creosoli	Idem	Un anno

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GUI

LEGGE 21 marzo 1958, n. 314.

Estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (E.N.E.M.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I licenziati dalle sezioni di coperta e di macchina delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, sia statali che parificate, e degli istituti professionali a tipo marinaro o di scuole professionali marittime, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per la marina mercantile, i quali aspirino a conseguire, in relazione alla sezione di provenienza, il titolo professionale di « padrone marittimo per il traffico », « padrone marittimo per la pesca », « marinaio autorizzato al piccolo traffico », « marinaio autorizzato alla pesca mediterranea », e « meccanico navale di 2ª classe per motonavi », di cui agli articoli 253, 254, 256, 257 e 271 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, potranno essere ammessi a sostenere i relativi esami anche se non abbiano raggiunto l'età e gli altri requisiti prescritti.

Art. 2.

I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il raggiungimento di tutti i requisiti prescritti ed il successivo superamento di una prova pratica secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 23 marzo 1958, n. 315.

Norme integrative alla legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente all'acquisto delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 640. I relativi contratti sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, ai sensi dell'art. 17 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Il Ministero dei lavori pubblici, ai fini del coordinamento delle costruzioni edilizie nel l'ambito del territorio comunale, richiederà ai Comuni interessati, fissando un congruo termine, di far conoscere, ove lo credano, il programma di espansione edilizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 25 marzo 1958, n. 316.

Modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 6 e 9 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, relativo al riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese » sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 6. — Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) di sei possessori di quote di partecipazione al capitale dell'Ente, eletti dall'assemblea per scrutinio di lista, col sistema della rappresentanza proporzionale diretta;

b) di tre rappresentanti dei consumatori, designati: uno dall'Amministrazione provinciale di Torino e due dal comune di Torino;

c) di tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Associazioni sindacali che operano nella provincia di Torino.

I rappresentanti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

« Art. 9. — I cinque sindaci effettivi ed i due supplenti sono nominati:

a) due effettivi ed uno supplente dalla assemblea dei possessori di quote di partecipazione al capitale dell'Ente attraverso il sistema di elezione indicato per il Consiglio di amministrazione;

b) uno effettivo ed uno supplente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

c) uno effettivo dalla Lega delle cooperative e mutue;

d) uno effettivo dalla Confederazione cooperativa italiana.

I sindaci esercitano le funzioni di cui all'art. 2403 del Codice civile, e possono assistere alle adunanze della Giunta esecutiva ».

Art. 2.

L'art. 16 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, numero 995, è integrato dal seguente comma:

« Mediante regolamento da deliberare dall'Ente e da approvare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di assunzione e di stato giuridico, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza del personale — compreso il direttore generale — comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — TAMBRONI — GONELLA — MEDICI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 25 marzo 1958, n. 317.

Aumento del contingente di ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1957-58.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contingente dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1957-58, per il quale, a norma dell'art. 2 della legge 30 novembre 1957, numero 1209, è previsto il concorso finanziario dello Stato nelle spese di gestione nella misura fissa di lire 2500 per ogni quintale di prodotto ammassato, è stabilito nel limite massimo di quintali 350 mila.

Nei conferimenti sono preferiti i produttori coltivatori diretti per l'intera loro produzione, nonchè i piccoli e medi produttori per partite non superiori a 100 quintali.

Sono ammessi a conferimento anche gli oli di oliva di pressione, sino a 10 gradi di acidità.

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 125 milioni si provvederà mediante riduzione per uguale importo dello stanziamento del capitolo aggiunto allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1957-58 in relazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031, in sede di conversione del decreto legge 11 settembre 1957, n. 812.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA

LEGGE 28 marzo 1958, n. 318.

Revisione dell'organico degli operai permanenti delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti e disposizioni sulla nomina in ruolo del personale operaio temporaneo dei predetti Istituti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, istituita col decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1305, è sostituita con quella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti di cui al precedente art. 1.

Nella prima attuazione della presente legge le nomine in ruolo verranno conferite entro il numero dei posti fissato per ciascuna categoria nella tabella allegata alla legge medesima mediante concorso per titoli.

Una apposita Commissione, nominata dal Ministro, stabilirà l'inquadramento di ciascun salariato, sulla base dell'anzianità, della capacità professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

Art. 3

Ferme restando le norme di cui al punto 2 dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e sempre limitatamente alla prima attuazione della presente legge, alla prima categoria degli specializzati potranno essere assegnati in soprannumero tanti elementi quanti sono i posti vacanti nel gruppo dei capi operai.

TABELLA

AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	Categoria	Numero dei posti
193	Capi operai	70
167	Specializzati	184
157	Qualificati	308
151	Comuni	230
		792

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA

LEGGE 2 aprile 1958, n. 319.

Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali del lavoro e ai rapporti di pubblico impiego, limitatamente ai giudizi il cui valore non superi il milione di lire, sono esenti dalla imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono allo stesso modo esenti gli atti e documenti relativi alla esecuzione, sia in via mobiliare che immobiliare, delle sentenze emesse negli stessi giudizi, nonchè quelli riferentisi al recupero dei crediti per prestazione di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa.

Sono abolite, relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi a rapporti di pubblico impiego, le tasse tutte di cui all'art. 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 aprile 1958, n. 320.

Accesso, mediante concorso per esame, degli impiegati della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi al nuovo ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati medesimi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica *10 gennaio 1957, n. 362*, col quale è stato istituito, fra l'altro, il ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi (allegato VI, tabella *B*), i 2/5 dei posti complessivamente stabiliti in detto ruolo per l'accesso alla qualifica iniziale sono riservati agli impiegati della carriera esecutiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, in possesso del diploma di un istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, o anche, se aventi qualifica non inferiore a quella di archivista, del diploma di un istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

I posti anzidetti sono conferiti mediante concorso speciale per esame, con due prove scritte e una orale, le materie delle quali saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione nel bando di concorso.

Per i vincitori del concorso speciale di cui al comma precedente, immessi nel predetto ruolo della carriera di concetto, il servizio prestato con qualifica non inferiore a quella di archivista è valutato per due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto, segretario e primo segretario, comprese le promozioni da conferirsi secondo le norme degli articoli 362 e 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti riservati al concorso di cui al secondo comma che restassero scoperti per mancanza di vincitori saranno conferiti mediante concorso pubblico ai sensi delle norme vigenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 aprile 1958, n. 321.

Modifica all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1231, concernente esoneri delle tasse per gli allievi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici governativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La formulazione dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, numero 1231, è così modificata:

« E' accordato l'esonero da tutte le tasse, comprese quelle di bollo e di diploma, agli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, ai figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, o di dispersi o prigionieri di guerra, a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, ai ciechi civili.

Tale beneficio è sospeso per i ripetenti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 aprile 1958, n. 322.
Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 2 aprile 1958, n. 323.
Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano presentato domanda per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione professionale per l'anno accademico 1956-57, o la presentino entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è conferita, a titolo provvisorio, l'abilitazione all'esercizio professionale.

L'abilitazione provvisoria ha decorrenza dalla data di chiusura della prima sessione di esame indetta per l'anno 1958: da essa decadranno coloro che non partecipino con esito positivo agli esami di abilitazione all'esercizio professionale nella seconda sessione di esame che avrà inizio il 15 settembre 1958.

Alla seconda sessione di cui al secondo comma del presente articolo possono prendere parte anche coloro che abbiano partecipato, con esito negativo, alla sessione del marzo 1958, nonchè coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma nella sessione estiva di esami dell'anno accademico 1957-58.

Coloro che, avendo presentato la domanda per la sessione iniziatasi nel marzo 1958, non siano stati in grado di parteciparvi o non abbiano completato le prove, potranno sostenerla in apposito secondo appello, che si svolgerà in prosecuzione di quello iniziatosi il 10 marzo 1958.

Per il rilascio del certificato di abilitazione provvisoria, da parte del rettore dell'Università o del direttore dell'Istituto di istruzione superiore, presso il quale venne conseguito il titolo accademico, gli interessati sono tenuti al pagamento della tassa a favore delle Opere universitarie nella misura indicata dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Art. 2.

L'abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di architetto può essere conferita soltanto a coloro che siano in possesso della laurea in architettura.

La tabella *L* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è modificata nel senso che titolo di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto è soltanto la laurea in architettura. La disposizione di cui al presente comma si applica nei confronti dei laureati nell'anno accademico 1957-58 e successivi.

Art. 3.

Per coloro che siano in servizio militare di leva all'atto dello svolgimento delle sessioni di esame di abilitazione all'esercizio professionale indette per l'anno 1958 il termine di decadenza fissato dal comma secondo dell'art. 1 della presente legge è prorogato fino all'espletamento della prima sessione di esame di abilitazione indetta per l'anno successivo a quello del loro collocamento in congedo.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1958.

Scioglimento del Consiglio comunale di Mesagne.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Mesagne (Brindisi) costituito, per legge, di trenta membri, è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 30 maggio 1956, da quattordici consiglieri delle correnti politiche di centro, da quattordici delle correnti politiche di sinistra e da due di quelle di destra.

Pur mancando, dato siffatto risultato elettorale, la decisa prevalenza numerica di una corrente politica, tuttavia, attraverso intese occasionali con i due consiglieri della destra, la concentrazione di centro (liberali, democristiani, socialdemocratici) potè addivenire alla elezione del sindaco ed alla formazione della Giunta municipale.

Peraltro, l'incostanza dell'appoggio dei consiglieri di destra, denunciò palesemente, fin dall'inizio, la precarietà di tale Amministrazione, divergenze e dissidi, insorti successivamente, in seno alla stessa coalizione di centro, ne hanno, poi, irrimediabilmente compromesso ogni possibilità di funzionamento.

I motivi di contrasto, interni ed esterni alla coalizione di centro, si manifestarono in maniera inequivoca nella seduta consiliare del 10 marzo 1957, nel corso della quale la Giunta municipale si trovò inopinatamente esposta ad un coincidente voto di sfiducia, fondato su differenti motivi, degli schieramenti di destra e di sinistra, talchè, seduta stante, la Giunta stessa rassegnava le dimissioni, che erano accettate dal Consiglio il 30 successivo.

Due riunioni consiliari, per la nomina del sindaco (13 e 29 aprile) riuscivano infruttuose la prima per non aver nessun consigliere raggiunto la prescritta maggioranza di voti, la seconda perchè andata deserta.

Il 13 maggio, da parte di tredici consiglieri, veniva richiesta la convocazione del Consiglio a norma dell'art. 124 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e, scaduto il termine di dieci giorni previsto dalla legge per tale adempimento, il Prefetto di Brindisi, con proprio decreto dell'8 giugno 1957, provvedeva a convocare d'ufficio il Consiglio per il 15 stesso mese, per l'elezione del sindaco e della Giunta, richiamando espressamente — per il caso di esito infruttuoso — le norme dell'art. 323 del testo unico 1915 sopracitato.

In detta seduta, presenti sedici consiglieri, si giungeva alla nomina del sindaco e di una Giunta minoritaria, l'una e l'altra di sinistra. Ma la condotta ambigua dei consiglieri di destra, il cui appoggio era valso, anche in questa occasione, per la elezione degli Organi di amministrazione, rese tutt'altro che agevole l'attività degli stessi tant'è che il sindaco, dopo cinque mesi di gestione, rassegnava le dimissioni riaprendo la crisi, che si rivelava subito difficilmente superabile.

Sta di fatto che, in una prima seduta del 30 dicembre 1957, il Consiglio addiveniva alla elezione di un sindaco liberale che, peraltro, essendosi riservato di accettare la carica, il 15 gennaio 1958 si dimetteva, esito infruttuoso davano altresì, due ulteriori adunanze consiliari (27 gennaio e 3 febbraio 1958).

Il prefetto, allora, allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, dispose due successive convocazioni dell'Organo stesso per l'elezione del sindaco con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto dopo l'esito negativo della prima adunanza (16 febbraio 1958), nella seduta di seconda convocazione si giungeva nuovamente alla nomina di un sindaco liberale che, però, di fronte al categorico rifiuto opposto dagli assessori di sinistra, alla sua richiesta intesa a farli dimettere, rinunciava seduta stante alla carica dichiarandosi non disposto ad accettare « di ricoprire la carica di sindaco con la collaborazione di una Giunta di sinistra ».

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio, persistendo — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge ha chiaramente dimostrato, stante l'irrigidimento, nelle rispettive posizioni degli opposti schieramenti di non essere in grado di superare la crisi che lo travaglia mentre la paralisi funzionale in cui versa, costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, con rapporto in data 2 marzo 1958, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione della civica Azienda, a norma dell'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Mesagne di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi dell'Ente — di far luogo al provvedimento proposto.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Mesagne ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del vice prefetto dott. Gaetano Brancia.

Roma, addì 18 marzo 1958

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante i ripetuti interventi e la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Mesagne, per insanabili contrasti interni, non è in grado di assicurare all'Amministrazione l'elezione del sindaco, contravvenendo in tal modo ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mesagne è sciolto.

Art. 2.

La provvisoria amministrazione del Comune è affidata al vice prefetto dott. Gaetano Brancia;

Al predetto sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

TAMBRONI

(1728)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1957.

Aumento del contributo statale per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, a favore del comune di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto interministeriale 6 novembre 1956, con il quale, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1941, n. 392, è stata determinata la pigione per i locali

di proprietà del Demanio dello Stato, occupati dalla pretura di Bari, in annue L. 2.395.575, per il 1952, 1953 e 1954; in annue L. 2.675.059, per il 1955; e in annue L. 3.120.000 per il 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960;

Vista l'annotazione in calce alla tabella allegata alla citata legge n. 392 del 1941, con la quale è previsto l'aumento del contributo statale a favore del comune di Bari per un importo pari all'ammontare del canone di fitto, quando questo fosse stato stabilito;

Ritenuto opportuno trattenere a favore del locatore, all'atto del pagamento dei contributi, le somme dovute dal comune di Bari per canoni di fitto dei locali demaniali adibiti a pretura;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 24 aprile 1941, n. 392;

Decreta:

Il contributo annuo dovuto dallo Stato al comune di Bari in applicazione della tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aumentato di L. 2.395.575 (duemilionitrecentonovantacinquemilacinquecentosettantacinque) per ciascuno degli anni 1952, 1953 e 1954; di lire 2.675.059 (duemilioniseicentosettantacinquemilacinquantanove) per l'anno 1955; di L. 3.120.000 (lire tremilionicentoventimila) per ciascuno degli anni 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960.

Dispone che le somme suddette siano trattenute a favore del locatore all'atto del pagamento dei contributi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1957

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1958
Registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 253 — BOVIO

(1889)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1957.

Determinazione del limite massimo di valore per le lettere e per le scatolette con valore dichiarato dirette all'estero.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1948, n. 1587, che approva la Convenzione postale universale stipulata a Parigi il 5 luglio 1947;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 31 agosto 1951, concernente le tariffe postali internazionali in vigore dal 1° settembre 1951;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1953, n. 764, che approva la Convenzione postale universale e gli accordi annessi conclusi a Bruxelles l'11 luglio 1952;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Il limite massimo di valore per le lettere e per le scatolette con valore dichiarato dirette all'estero, è stabilito come segue:

a) per gli invii accettati dagli uffici principali e dagli uffici locali, franchi oro 2450;

b) per gli invii accettati dalle agenzie p.t., franchi oro 980;

c) per gli invii accettati dalle ricevitorie (ex collettorie), franchi oro 50.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1957

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1958
Registro n. 18 Ufficio riscontro poste, foglio n. 181

(1846)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1958.

Elevazione della sezione dell'Ispettorato del lavoro di Teramo ad Ispettorato provinciale del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, che prevede l'istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincie che non siano capoluoghi di Regione;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1955, con il quale è stata istituita a Teramo una sezione dell'Ispettorato del lavoro di Pescara;

Decreta:

A decorrere dal 16 marzo 1958 la sezione dell'Ispettorato del lavoro di Teramo è elevata ad Ispettorato provinciale del lavoro, con circoscrizione comprendente la provincia di Teramo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1958

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1958
Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 396. — BARONE

(1830)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di Bassano del Grappa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 novembre 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona più sotto specificata, sita nell'ambito del comune di Bassano del Grappa;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bassano del Grappa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza avente inoltre valore estetico e tradizionale, offre anche dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale panoramica della val del Brenta, compresa tra il monte Grappa e le pendici dell'altipiano di Asiago;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Bassano del Grappa, così delimitata: piazzale Generale Giardino, strada statale n. 47 fino all'imbocco della strada comunale della Fornace e il tratto di questa strada fino al fiume Brenta; linea ideale attraverso il fiume fino a raggiungere la curva più vicina al fabbricato denominato Ca' Michiel; via delle Coste (già detta strada di Ca' Roberti) fino al rio Silenetto presso l'oratorio di San Giorgio; tratto di strada comunale da questo punto al bivio col viale Asiago presso la Chiesa di Santa Trinità; linea ideale da questo bivio, alla Croce sulla quota di Col di Grado e da questo punto al bivio formato dal viale Vicenza con il viale Generale Pecori Giraldi; altra linea ideale il giardino di Villa Angarano, e tale strada col suo prolungamento fino alla sponda del Brenta; linea ideale attraverso il Brenta fino allo incontro di via della Colomba con via della Colomba Vecchia, tutto il piazzale Generale Cadorna, il primo tratto di via Verci, via Mure di Bastion, via Campo Marzio, vie B. Ferracina, Terraglio, Vicolo Bonamigo, viale dei Martiri, piazzale Generale Giardino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Bassano del Grappa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 marzo 1958

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Verbale

della riunione della Commissione provinciale del paesaggio e delle bellezze naturali tenuta il giorno 29 novembre 1956 con inizio alle ore 15, presso l'Amministrazione provinciale di Vicenza, in via Gazzolle n. 1, per la discussione sul seguente ordine del giorno:

1) BASSANO DEL GRAPPA - Zona paesistica.

(*Omissis*).

Il presidente invita il segretario a dare lettura del verbale della seduta precedente del 13 novembre 1956, tenuta a Bassano del Grappa presso la sede del Comune, dal quale risulta la zona visitata dalla Commissione e da comprendere nella proposta di vincolo. La Commissione, confermando i concetti prospettati nella seduta precedente di cui al predetto verbale passa alla delimitazione della zona da proporre per il vincolo compresa nel seguente perimetro:

piazzale Generale Giardino, strada statale n. 47 fino all'imbocco della strada comunale della Fornace e il tratto di questa strada fino al fiume Brenta, linea ideale attraverso il fiume fino a raggiungere la curva più vicina al fabbricato denominato Ca' Michiel, via delle Coste (già detta strada di Ca' Roberti) fino al rio Silenetto presso l'oratorio di San Giorgio, tratto di strada comunale da questo punto al bivio col viale Asiago presso la Chiesa di Santa Trinità, linea ideale da questo punto al bivio formato dal viale Vicenza con il viale Generale Pecori Giraldi, altra linea ideale il giardino di villa Angarano, e tale strada col suo prolungamento fino alla sponda del Brenta, linea ideale attraverso il Brenta fino al l'incontro di via della Colomba con via della Colomba Vecchia, tutto il piazzale Generale Cadorna, il primo tratto di via Verci, via Mure di Bastion, via Campo Marzio, vie Ferracina, Terraglio, vicolo Bonamigo, viale dei Martiri, piazzale Generale Giardino.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di vincolo per la zona sopraindicata, ravvisando in essa un complesso di cose immobili di particolare bellezza paesistica per la vista della val del Brenta, compresa tra il monte Grappa e le pendici dell'altipiano di Asiago, luoghi tutti che furono teatro della prima guerra mondiale. La città di Bassano, posta sopra ad una collina quasi a sbarramento della valle, con le sue mura turrite, ne trae degna cornice per le sue memorie artistiche e storiche legate al dominio degli Ezzelini e ancor oggi così vive da dare caratteristica impronta alla nobile città.

(1412)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1958.

Nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, relativo alla determinazione delle valute estere ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi per investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, concernente la misura della cauzione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e le valute estere alle quali si applica;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1957, n. 47, riguardante le disposizioni integrative al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 27 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1958, n. 65, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *A* 1, *A* 2, *B*-1, *B* 2, *C*-1 e *C* 2 unite al decreto Ministeriale 27 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1958, n. 65, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, sono sostituite dalle tabelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

E' abrogato il decreto Ministeriale 27 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1958, n. 65, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno 1° aprile 1958.

Roma, addì 22 marzo 1958

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

TABELLA *A*-1

Elenco degli Stati di cui all'art 6, primo comma, punto *a*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956 n 138 contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n 476:

Bolivia;	Haiti,
Canada;	Honduras (Repubblica);
Cile,	Libano,
Colombia;	Liberia;
Corea del Sud;	Messico;
Costa Francese dei Somali;	Nicaragua;
Costarica,	Panama,
Cuba,	Peru,
Domenicana (Repubblica);	Salvador;
Filippine,	Siria,
Formosa,	Uruguay;
Giappone;	U S A e sue dipendenze;
Guatemala;	Venezuela.

TABELLA *A*-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art 6, primo comma, punto *a*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n 476:

Dollaro U S A;
Dollaro canadese
Franco svizzero libero;
Conti esteri in lire libere.

I conti esteri in lire libere:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in qualunque Paese estero,

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate in questa tabella, mediante prelievi dai conti esteri in lire libere, nonche mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nella tabella *A* 1.

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella o nella tabella *B*-2, per effettuare l accreditamento di conti esteri in lire libere, multilaterali o bilaterali, nonche per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o all'estero.

TABELLA *B* 1

Elenco degli Stati di cui all'art 6, primo comma, punto *b*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n 476.

Austria,	Brasile,
Belgio Lussemburgo;	Bulgaria;
Danimarca,	Egitto,
Francia,	Finlandia;
Germania Occidentale;	Iran
Norvegia,	Jugoslavia;
Paesi Bassi;	Polonia,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;	Romania;
	Tangeri,
Svezia,	Ungheria;
Svizzera-Liechtenstein;	U R S S.
Argentina,	

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli accordi stipulati con l'Italia ovvero della legislazione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopra indicati o in quelli delle rispettive aree monetarie).

TABELLA *B*-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art 6, primo comma, punto *b*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n 138 contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956 n 476.

Corona danese;	Franco svizzero «Accordo»;
Corona norvegese;	Lira sterlina,
Corona svedese,	Marco germanico;
Fiorino olandese;	Scellino austriaco,
Franco belga	Conti esteri in lire multilaterali.
Franco francese;	

I conti esteri in lire multilaterali:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nella tabella *B*-1 con l'osservanza delle norme pro tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero,

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate in questa tabella o nella tabella *A*-2 mediante prelievi da conti esteri in lire libere o multilaterali nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nelle tabelle *A* 1 e *B* 1,

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire multilaterali o bilaterali e per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o nei Paesi indicati nelle tabelle *B* 1 e *C*-1.

TABELLA *C* 1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *c*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956 n. 138 contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Albania,
Cecoslovacchia;
Equatore,
Israele,
Paraguay;
Spagna;
Grecia,
Portogallo;
Turchia,

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli accordi stipulati con l'Italia ovvero della legislazione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopra indicati e in quelli delle rispettive aree monetarie).

TABELLA *C* 2

Elenco dei principali conti degli accordi interstatali e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6 primo comma, punto *c*) del decreto Ministeriale 6 giugno 1956 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956 n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Stati	Conti dell'Accordo	Conti esteri in lire bilaterali
Albania	Conto dollari U.S.A.	Albania
Cecoslovacchia	Conto dollari U.S.A.	Cecoslovacchia
Equatore	Conto dollari U.S.A.	Equatore
Israele	Conto dollari U.S.A.	Israele
Paraguay	Conto dollari U.S.A.	Paraguay
Spagna	Conto generale dollari U.S.A.	Spagna
Grecia	Conto dollari U.S.A.	Grecia
Portogallo	Conto dollari U.S.A.	Portogallo
Turchia	Conto dollari U.S.A.	Turchia

I conti esteri in lire bilaterali:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in ciascuno dei Paesi indicati nella tabella *C* 1 con l'osservanza delle norme pro tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero,

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate nelle tabelle *A* 2 e *B*-2 mediante prelievi da conti esteri in lire libere o multilaterali, mediante prelievi dal conto del rispettivo accordo interstatale o dai conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nelle tabelle *A*-1 e *B* 1 o nello stesso Paese del titolare del conto,

sono addebitati per effettuare versamenti nel conto del rispettivo accordo interstatale per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese nonchè per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica.

(1845)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sul lato sinistro del viale Pisa-San Giuliano Terme, sita nell'ambito dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 novembre 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sul lato sinistro del viale Pisa San Giuliano Terme, sita nell'ambito dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme,

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pisa e San Giuliano Terme;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua alberatura di particolare bellezza costituisce un complesso di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sul lato sinistro del viale Pisa-San Giuliano Terme compresa tra il quadrivio che corrisponde allo angolo nord est del perimetro urbano di Pisa fino a San Giuliano Terme e per una profondità di m. 25 (venticinque) a partire dalla sponda esterna del fossato, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che i comuni di Pisa e San Giuliano Terme provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 marzo 1958

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Adunanza del giorno 23 *novembre* 1956

(*Omissis*).

Deliberazione n. 1 *del giorno* 23 *novembre* 1956

Il terzo argomento all'ordine del giorno:

Notifica di una fascia sul lato sinistro del viale Pisa San Giuliano Terme.

Fu preso in esame anche nella precedente riunione della Commissione in cui era presente il prof. Enrico Pistolesi, assessore ai lavori pubblici del comune di Pisa, in rappresen-

tanza del sindaco, il quale concordo con la Commissione nel riconoscere la necessità di vincolare una fascia di almeno 25 metri sul lato sinistro del viale Pisa San Giuliano Terme, per rendere più efficiente il vincolo già imposto all'alberatura del viale medesimo con decreto Ministeriale 28 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1954.

Il prof. Sampaolesi, soprintendente ai monumenti e gallerie di Pisa, richiama in merito l'attenzione dell'intera Commissione e del rappresentante dell'A.N.A.S. in particolare sul parere espresso, in data 13 agosto 1955, dal Consiglio superiore per le antichità e belle arti il quale, esaminato il ricorso prodotto dall'Azienda autonoma delle strade statali contro il provvedimento Ministeriale 28 novembre 1953, con il quale venivano vincolate le alberature del viale Pisa San Giuliano Terme, considerato che le secolari alberature in argomento rappresentano una nota paesistica di non comune bellezza, la distruzione della quale non potrebbe ritenersi giustificata dalle necessità del traffico che possono essere altrimenti soddisfatte, approvo il suddetto provvedimento di vincolo, riconoscendo che l'A.N.A.S. può provvedere alle esigenze della viabilità o raddoppiando la sede o scegliendo altro tracciato.

LA COMMISSIONE

Visto il sopracitato decreto Ministeriale di vincolo,

Riaffermata la necessità di estendere il vincolo suddetto sul lato sinistro del viale Pisa San Giuliano Terme, a partire da Pisa, onde rendere più efficiente la tutela del viale medesimo che, con la sua alberatura di particolare bellezza, costituisce un complesso di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale,

Delibera

di vincolare, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, una fascia della profondità di 25 metri, a partire dalla sponda esterna del fossato, sul lato sinistro del viale Pisa San Giuliano Terme, dal quadrivio che corrisponde all'angolo nord est del perimetro urbano di Pisa fino a San Giuliano Terme.

Il rappresentante dell'A.N.A.S. si astiene dal voto.

Il Presidente.

Il segretario: Vera MAURO TOSI

(1676)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1958.

Proroga del termine fissato per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni relativi alla posa del cavo coassiale telefonico lungo alcune tratte.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per cause di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti i decreti Ministeriali in data 31 agosto 1954, 1° gennaio 1955 e 3 dicembre 1956, con i quali, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, veniva fissato al 31 dicembre 1957 il termine per l'esecuzione dei lavori e le opere lungo le tratte:

Milano-Verona, Firenze Pisa, Torino Modane, Verona Brennero, Roma Napoli, Roma Pisa, Pisa Genova, Verona Trieste, Genova-Milano, Torino Milano;

Genova-Ponte San Luigi, Pescara-Verona;

Milano Chiasso, Verona-Mantova, Napoli Miliscola;

Considerato che la realizzazione delle opere lungo le tratte sopraindicate è stata impedita a causa di impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei tracciati, restrizioni e vincoli archeologici, necessità di realizzare nuove opere per sopravvenute esigenze di carattere militare ed internazionale, ritardi nelle consegne dei materiali, difficoltà frapposte dagli uffici interessati alle formalità amministrative di espropriazione, ritardi causati dalla necessità di prendere contatti con le ditte espropriate;

Ritenuto necessario ulteriormente prorogare il termine del 31 dicembre 1957 fino al 31 dicembre 1960, per le ragioni suesposte;

Sentito il Consiglio d'amministrazione nella adunanza n. 665 del 5 marzo 1958;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine del 31 dicembre 1960 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni relativi alla posa del cavo coassiale lungo le tratte:

Milano-Verona, Firenze-Pisa, Torino Modane, Verona Brennero, Roma Napoli, Roma Pisa, Pisa Genova, Verona Trieste, Genova Milano, Torino Milano;

Genova Ponte San Luigi, Pescara Verona;

Milano Chiasso, Verona Mantova, Napoli Miliscola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1958

Il Ministro: MATTARELLA

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1958.

Sostituzione di un componente la Deputazione della borsa valori di Genova per l'anno 1958.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 8 dell'11 gennaio 1958, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le borse valori italiane per l'anno 1958;

Vista la lettera in data 24 marzo 1958, n. 0422, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, comunicando che il proprio rappresentante presso la Deputazione della borsa valori di Genova, in qualità di membro effettivo, ing. Andrea Mario Piaggio, ha rinunciato all'incarico, chiede la sua sostituzione nella stessa carica con il dott. ing. Pietro Campanella, presidente della Società Ilva;

Ritenuto che occorre modificare la composizione della predetta Deputazione di borsa;

Decreta:

A far parte della Deputazione della borsa valori di Genova per l'anno 1958, quale membro effettivo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura, è chiamato il dott. ing. Pietro Campanella, presidente della Società Ilva, in sostituzione dell'ingegnere Andrea Mario Piaggio che ha rinunciato all'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1958

Il Ministro: MEDICI

(1848)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 711 del 2 aprile 1958. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1955.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 711 del 2 aprile 1958, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1955 (seguito al provvedimento n. 691 del 27 dicembre 1957).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1954 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953 a quella più vicina al 31 dicembre 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Forza Elettrica Valeggio sul Mincio - Verona:
24 - Impianto Pradastua (1953): L. 3,60.

Società Romana di Elettricità - Roma:
33 Impianto Fontecupa (1950): L. 0,27041.

Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro - Milano:
214 Impianto Ponte Caffaro (1952/1953): L. zero,
215 Impianto Gaver (1952/1953): L. zero.

Società Elettrica Pizzese - Pizzi:
224 - Centrale Cicirello (1949): L. 1,80.

(1906)

Provvedimento n. 712 del 2 aprile 1958. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1956.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 712 del 2 aprile 1958, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1956 (seguito al provvedimento n. 692 del 27 dicembre 1957).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1955 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Forza Elettrica Valeggio sul Mincio - Verona:
24 - Impianto Pradastua (1953): L. 3,60.

Società Romana di Elettricità - Roma:
33 Impianto Fontecupa (1950): L. 0,26015.

Società Idroelettrica Alta Toscana - Firenze:
57 - Impianto Torrite (1950 51-52-53): L. 2,91340.

Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro - Milano:
214 - Impianto Ponte Caffaro (1952): L. zero;
215 - Impianto Gaver (1952/53): L. zero.

Società Elettrica Pizzese - Pizzi:
224 - Centrale Cicirello (1949): L. 1,80.

(1907)

Provvedimento n. 713 del 2 aprile 1958. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1957.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 713 del 2 aprile 1958 ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1957 (seguito al provvedimento n. 693 del 27 dicembre 1957).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1957 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1956 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1957.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Termoelettrica Italiana - Milano:
1 - Centrale Tavazzano (1952): L. 0,61896.

Società Idroelettrica Alto Veneto - Calalzo (Belluno):
8 - Impianto Valmontina (1949/1952): L. 1,07167,
237 - Impianto Frison (1954): L. 1,278.

Saici - Milano:
10 - Impianto Meduno (1952): L. 0,95068;
217 - Impianto Istrago (1953): L. 0,93565,
223 - Impianto Colle (1949): L. 0,62126.

Impianti Idroelettrici Bassano del Grappa - Bassano del Grappa (Vicenza):
14 - Impianto San Gaetano di Valstagna (1951): L. 1,278.

Società Meridionale di Elettricità - Napoli:
15 - Impianto Pescara II Salto (1950): L. 0,05456;
17 - Impianto Villa S. Maria (1952/1953): L. 1,53823;
19 - Centrale Vigliena (1953): L. 0,67836,
209 - Impianto Rocca d'Evandro (1953/1957): L. 1,31745;
278 - Impianto Montemaggiore II Salto Volturno (1954): L. 1,31754.

Ditta Antonio Del Pizzo - Tramonti (Salerno):
20 - Centrale Sant'Elia (1952): L. 0,93524.

Società Idroelettrica Medio Piave - Roma:
21 - Impianto Caorame Stien (1950/1951): L. 1,50572.

Società Idroelettrica Alto Liri - Roma:
23 - Impianto Balsorano (1949/1950): L. 0,885,
242 - Impianto Grottacampanaro II (1954): L. 1,278;
243 - Impianto Cassino I (1954): L. 1,15550;
267 - Impianto Grottacampanaro I (1954): L. 1,278.

Forza Elettrica Valeggio sul Mincio - Verona:
24 - Impianto Pradastua (1953): L. 1,769.

Società Magliano Alpi - Magliano Alpi (Cuneo):
27 - Impianto Consovero I e II Salto (1949/1951): L. 0,885.

Azienda Elettrica Soleo - Belvedere Marittimo (Cosenza):
29 - Impianto Acqua della Vena (Sangineto) (1951): L. 1,278.

Generale Pugliese di Elettricità - Napoli
32 - Impianto Garga Coscile (1950/1951). L. 0,99459.
Società Vizzola - Milano:
56 - Centrale Castellanza (1951/1952): L. 0,65680.
Società Idroelettrica Alta Toscana - Firenze:
57 - Impianto Torrite (1950/1953): L. 1,43173.
Ditta Bocci & Massimiliani - Piane di Falerone (Ascoli Piceno):
69 - Impianto Falerone II Salto (1951): L. 0,73281.
Società Termoelettrica Veneta - Venezia.
89 - Centrale Marghera (gruppi *E* - *D*) (1952) L. 1,02379.
Società Generale Elettrica della Sicilia - Palermo:
93 - Centrale Catania (1951/1952). L. 0,66201.
Ditta De Antoni Umberto - Comeglians (Udine):
97 - Impianto Ovaro (Luincis) (1952) L. 1,278.
Società Elettrica Bresciana - Brescia
104 - Impianto Gratacasolo (1952): L. 0,81392.
105 - Impianto Covoli (1949) L. 0,21111.
Società Idroelettrica del Corvino - Diamante (Cosenza):
107 - Impianto Buonvicino (1950) L. 0,33273.
Società Elettrica Sarda - Cagliari
113 - Impianto Alto Flumendosa (1949) L. 1,130.
Forze Idrauliche dell'Appennino Centrale - Pistoia:
144 - Impianto Sestaione Altolina (1949/1950): L. 0,17123.
F. Zanini di M. Cavazzani - Thiene:
146 - Impianto Cogollo del Cengio (1951/1953): L. 1,278.
Società Emiliana di Esercizi Elettrici - Parma.
150 - Impianto Tarneta (1952) L. 0,09735.
Società Idroelettrica Alto Friuli - Udine:
149 - Impianto Tarvisio (1952) L. 0,40198.
Locanda Vidoni & C. - Paria di Udine:
152 - Impianto Canale S. Maria (Lanzacco) (1950): L. 0,24988.
Società Idroelettrica Industriale SIDIN - Torino:
166 - Impianto Ponte della Cobba (1951) L. 1,278.
247 - Impianto Silea II Salto (1954). L. 1,278.
Cementifera Sebina - Milano
188 - Impianto Fiame (1951) L. 1,278.
Società Idroelettrica F.lli Lupieri - Cisterna di Coseano (Udine):
190 - Impianto Giavons (1951) L. 0,32073.
Società Elettrica del Tul - Udine
193 - Impianto Molinars Tul (1953) L. 1,278.
Società Elettrica Valgardena - Bolzano
205 - Impianto Selva Gardena (1951) L. 1,09036.
Società Idroelettrica Valcanale - Udine
207 - Impianto Sant'Antonio (1949/1950) L. 0,71685.
Società Idroelettrica Sagliariese - Sagliano Micca (Vercelli)
222 - Centrale Sagliano Micca (1953) L. 1,278.
Azienda Elettrica Crespi & C. - Bergamo.
227 - Impianto Boccaleone (1953) L. 1,278.
332 - Impianto Gandellino (1952) L. 0,65681.
Piemonte Centrale di Elettricità - Torino
230 - Impianto Fedio (Kant II) (1953) L. 1,12905.
Comune di Amandola - Amandola (Ascoli Piceno):
236 - Impianto Amandola (1952/1955) L. 0,90559.
Ente Siciliano di Elettricità - Catania
248 - Impianto Anapo (1951/1953) L. 1,278.
Società Elettrica della Campania - Napoli:
253 - Impianto Ischia (1954): L. 0,41957.
Società Elettrica Agordina - Agordo (Belluno):
256 - Impianto Cavia (Ampliamento) (1953). L. 0,59645.
Società Idroelettrica via Aurea & C. - Rossano Calabro (Cosenza):
258 - Impianto Campitelli (1950): L. 0,885.
Società Elettrica della Cisterna - Udine:
259 - Impianto Savalons (1954): L. 1,720.
Società Idroelettrica Torlano « S.I.T. » - Udine:
262 - Impianto Torlano (1954): L. 1,278.
Impresa Centrali Elettriche « I.C.E.F. » - Foligno:
264 - Impianto Pontecentesimo (1954): L. 1,278.
Società Idroelettrica Sarca Molveno - Milano:
276 - Impianto La Rocca (1954). L. 1,278.
Azienda Elettrica Ciaffoni Giuseppe & Fratelli - Montedinove (Ascoli Piceno)
280 - Impianto Molino Aso (1953) L. 0,96576.
Società Termoelettrica Sarda - Cagliari
305 - Centrale Portovesme (1955): L. 0,88463.
Società Idroelettrica Tevere - Roma
333 - Impianto Nazzano (1956) L. 1,89202.
Società Industriale Atesina - Trento
344 - Impianto S. Floriano d'Egna (1956). L. 1,79579.

(1908)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « lingua e letteratura tedesca » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di « lingua e letteratura tedesca », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno inoltrare le loro domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1995)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre di Mosto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 293, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre di Mosto (Venezia) di un mutuo di L. 12.190.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1898)

MINISTERO DELLA DIFESA ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno (mq. 1000) in località « Col Piccoline », in comune di Vodo di Cadore.

Con decreto interministeriale n. 133 del 6 dicembre 1957, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno (mq. 1000) in località « Col Piccoline », in comune di Vodo di Cadore.

(1742)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Piacenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1958, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 67, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Piacenza.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1934)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni costituenti il «terzo residuo» trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco laziale

Ai sensi e per gli effetti dell'art 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n 156, è determinata in L 624 143 25 (lire seicentoventiquattromilacentoquarantatre e cent 25) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Riparbella (Pisa) di complessivi ettari 16 36 32, costituenti la quota del «terzo residuo», concesso al nome della ditta TOBLER Anna fu Oscar, maritata TADINI BUONINSEGNI, in virtù del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n 3910 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 17 del 22 gennaio 1953 - supplemento ordinario 1), da trasferirsi all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale ai sensi dell'art 9 della legge 21 ottobre 1950, n 841

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso.:

Errata

Nelle premesse e nell'art 1 Tobler Anna fu Oscar

Nell'allegato n 2 Tobler Anna fu Oscar maritata Tadini Buoninsegni - eredi

Corrige

Nelle premesse e nell'art 1 Tobler Anna fu Oscar maritata Tadini Buoninsegni

Nell'allegato n 2 Tobler Anna fu Oscar maritata Tadini Buoninsegni

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1626)

Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Gli interessi di cui all'art 6 della legge 15 marzo 1956 n 156 relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Avetrana (Taranto), espropriati in forza del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n 481 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 120 del 24 maggio 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta CANTORE Giovanni fu Luigi, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria sono determinati in L 8 308 300 (lire ottomilionitrecentottomilatrecento)

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso ai sensi dell'art 5, comma primo, della citata legge n 156:

Errata

Foglio n 30, particella 10, superficie. Ha 19 19 68.

Corrige

Foglio n 30, particella 10, superficie Ha 19 19 66

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art 6 della legge 15 marzo 1956 n 156 relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Vernole (Lecce), espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2092 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 294 del 19 dicembre 1952, supplemento ordinario n 3) nei confronti della ditta GRECO Paolo fu Oronzo, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria sono determinati in L 913 858 (lire novecentotredicimilaottocentocinquantotto)

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n 156.

Errata

Foglio n 39, particella 36, superficie: Ha 0 95 36.

Corrige

Foglio n 39, particella 36, superficie Ha 0 95 26

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1699)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Mores (Sassari), di complessivi ettari 47 51 86, espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n 1612 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 274 del 26 novembre 1952 — supplemento ordinario), nei confronti della ditta MUZIO CORBU Salvatore fu Giovanni Battista e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna e determinata in L 1 141 687,05 (lire unmilionecentoquarantunomilaseicentottantasette e cent 05), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 26 novembre 1952

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato n 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso.

Errata

Foglio di mappa 18, numero di mappa 294 qualità seminativo IV

Foglio di mappa 18, numero di mappa 298 qualità seminativo IV.

Corrige

Foglio di mappa 18, numero di mappa 294 qualità pascolo IV

Foglio di mappa 18, numero di mappa 298 qualità pascolo IV

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956 n 156, per i terreni siti in agro del comune di Nuoro (Nuoro), di complessivi ettari 81 86 65, espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n 1613 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 274 del 26 novembre 1952 — supplemento ordinario) nei confronti della ditta MUZIO CORBU Salvatore fu Giovanni Battista, e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, e determinata in L 844 182 30 (lire ottocentoquarantaquattromilacentottantadue e cent 30), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n 156, decorrono dal 26 novembre 1952.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1737)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Flumendosa », con sede in Villanovatulo (Nuoro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 marzo 1958, i poteri conferiti al sig. Ugo Pili, commissario della Società cooperativa agricola «Flumendosa», con sede in Villanovatulo (Nuoro), sono prorogati dal 7 aprile 1958 al 15 ottobre 1958.

(1744)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « San Giorgio », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 marzo 1958, la Società cooperativa edilizia « San Giorgio », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Nicola Varcasia in data 22 aprile 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1661)

Sostituzione di due liquidatori della Società cooperativa « Braccianti agricoli », con sede in Ostra (Ancona), in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 marzo 1958, è stata disposta la nomina dell'avv. Renato Valentini e del rag. Remo Beni, a liquidatori della Società cooperativa « Braccianti agricoli », con sede in Ostra (Ancona), in sostituzione del rag. Luigi Polverari e dell'avv. Giuseppe Valazzi, dimissionari.

(1680)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Fra mutilati ed invalidi di guerra di San Severo », con sede in San Severo (Foggia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1958, la Società cooperativa edilizia « Fra mutilati ed invalidi di guerra di San Severo », con sede in San Severo (Foggia), costituita con atto del notaio dott. Umberto De Iulio, in data 12 agosto 1926, è stata sciolta ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con nomina di liquidatore, nella persona del sig. La Monaca Michele.

(1622)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 14 aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,81	624,80	624,88	624,80	624,805	624,80	624,80	624,80
$ Can	644,45	642,50	642 —	642,375	642,90	642,31	643 —	644,375	642,375	642,50
Fr Sv lib.	145,80	145,80	145,79	145,805	145,75	145,80	145,805	145,805	145,80	145,80
Kr D.	90,23	90,22	90,22	90,21	90,20	90,23	90,215	90,24	90,24	90,22
Kr N	87,25	87,24	87,24	87,24	87,25	87,25	87,235	87,25	87,25	87,28
Kr Sv.	120,25	120,30	120,26	120,32	120,15	120,29	120,315	120,295	120,29	120,30
Fol	164,42	164,47	164,50	164,50	164,50	164,45	164,50	164,455	164,45	164,45
Fr B	12,49	12,495	12,50	12,4975	12,485	12,49	12,498	12,495	12,49	12,495
Fr Fr	147,70	147,68	147,72	147,73	147,75	147,69	147,73	147,675	147,67	147,70
Fr Sv. acc.	142,49	142,51	142,55	142,525	142,50	142,52	142,53	142,515	142,51	142,50
L st	1745,85	1745,40	1745,25	1745,25	1745,25	1745,90	1745,375	1745,80	1745,80	1745,75
Dm occ	148,68	148,70	148,73	148,705	148,62	148,71	148,70	148,71	148,71	148,70
Scell Aust.	24,01	24,01	24,02	24,01625	24 —	24,01	24,0175	24,012	24,01	24,01

Media dei titoli del 14 aprile 1958

Rendita 3,50 % 1906 61,875
Id. 3,50 % 1902 . . . . 60 —
Id. 5 % 1935 97,375
Redimibile 3,50 % 1934 84,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione) 73,375
Id. 5 % (Ricostruzione) 90,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria) 84,90
Id. 5 % 1936 97,425
Id. 5 % (Città di Trieste) 84,875
Id. 5 % (Beni Esteri) 83,625

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) . . 100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960) . . 99,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961) 97,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) 96,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) 96,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . . 95,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . 95,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) 95,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato, ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1958

1 Dollaro USA 624,812
1 Dollaro canadese 642,687
1 Franco svizzero lib. 145,805
1 Corona danese 90,212
1 Corona norvegese 87,237
1 Corona svedese 120,317
1 Fiorino olandese 164,50

1 Franco belga 12,498
100 Franchi francesi 147,73
1 Franco svizzero acc. 142,527
1 Lira sterlina 1745,312
1 Marco germanico 148,702
1 Scellino austriaco 24,017

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto con decreto 4 maggio 1957.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n 1364,

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1957, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario,

Decreta·

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto con decreto 4 maggio 1957, sono fissate per i giorni 30 giugno e 1°, 2 e 3 luglio 1958

Le prove stesse avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami via Gerolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni suindicati

Roma, addì 11 aprile 1958

Il presidente, CARBONE

(1909)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a venti posti di consigliere di terza classe in prova nella carriera direttiva (personale amministrativo).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale,

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato,

Decreta.

Art 1

E' indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di terza classe in prova nella carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile.

Art 2

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art 3 per la presentazione della domanda di ammissione, posseggano i seguenti requisiti

A) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze economiche e marittime, o in scienze coloniali

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione dello Stato che non siano in possesso di diploma di laurea, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado

B) cittadinanza italiana

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) età non superiore a trentadue anni.

Detto limite di età è elevato:

a) a trentasette anni·

1) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale nel 1935 36,

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940 43 e della guerra di liberazione,

3) per i partigiani combattenti,

4) per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all 8 settembre 1943,

5) per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalla Libia, dall Eritrea, dall Etiopia, dalla Somalia (per quest ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

6) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati,

7) per il personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare.

b) a trentanove anni

1) per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni straordinarie per merito di guerra,

2) per i capi di famiglia numerosa di cui all art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall art 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n 267.

c) a quaranta anni

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale,

2) per coloro che, alla data del 18 giugno 1953, si trovavano alle dipendenze dell Istituto per le relazioni culturali con l estero (I R C E)

d) a quarantacinque anni

1) per i mutilati e gli invalidi di guerra, e per gli appartenenti alle altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra,

2) per i mutilati e gli invalidi per causa di servizio

Il limite massimo di età è, infine, elevato

di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

del periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali

Le elevazioni del limite massimo di età sono cumulabili purchè non si superino i quaranta anni di età, ovvero, per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, i quarantacinque anni di età

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, e per i sottufficiali dell Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220

D) buona condotta,

E) idoneità fisica all'impiego

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art 3

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L 200, e sottoscritte dall aspirante, debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile - Ispettorato generale degli affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro il trentesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare.

1) il titolo di studio posseduto,

2) la data ed il luogo di nascita

Coloro che hanno superato il 32° anno di età debbono dichiarare i titoli che dànno diritto ad elevazione del limite massimo di età,

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se e quali condanne penali abbiano riportato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

7) se e quali servizi abbiano prestato come impiegati presso pubbliche Amministrazioni, e, in caso affermativo, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere,

9) il preciso recapito, al quale saranno inviate le comunicazioni del Ministero

L'omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), comporta l'esclusione dal concorso

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Art 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

A) prove obbligatorie·

1) quattro prove scritte;

2) una prova orale,

B) prove facoltative:

prova, scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue francese e inglese

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto sarà composta come segue

un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente, presidente,

due docenti universitari, della Facoltà di giurisprudenza membri,

due impiegati della carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe

Occorrendo, alla Commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti, per le prove di lingue estere.

Art 6

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di sui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di *quindici giorni prima dell'inizio delle prove* stesse

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art 7.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro

1) fotografia di data recente applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da notaio,

2) carta d'identità personale,

3) tessera postale;

4) porto d'armi,

5) patente automobilistica;

6) passaporto,

7) libretto ferroviario personale, per coloro che siano dipendenti statali.

Art 8

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di uno. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale

I coefficienti per le prove facoltative sono aggiunti alla votazione complessiva ottenuta nelle prove obbligatorie.

Art 9

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, in carta da bollo da L 100, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427, del Giornale militare ufficiale del 1937,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948 n 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952 n 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L 100, di cui alla circolare n 5060/Ord III del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre in carta da bollo da L 100 attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza

f) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero la dichiarazione di invalidità in carta semplice rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra di iscrizione nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art 5 della legge 3 giugno 1950, n 375,

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito oppure il certificato mod 69 *ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio,

h) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518, attestante il possesso di tali qualifiche

i) gli orfani dei caduti in guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod 69 *ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore

m) i figli dei mutilati e invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale

delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69 *ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100 l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal Prefetto di Roma se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della marina mercantile dovranno produrre il relativo certificato di servizio, su carta bollata da L. 100;

s) i candidati che abbiano prestato servizio in altre Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, e gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti che risulteranno vincitori in base anche ai diritti di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione i seguenti documenti, in carta legale:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio ovvero, nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza attestante l'idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali in congedo, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi;

8) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato possono limitarsi a produrre il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita ed il certificato medico.

Debbono, però, presentare una copia integrale dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 12.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

La mancata presentazione, in termini, anche di uno solo dei documenti di cui al precedente art. 10, comporta la decadenza dal concorso. Peraltro, l'Amministrazione può concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per la durata di sei mesi, con un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale spettante ai consiglieri di terza classe nelle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato (coefficiente 202), salvo il disposto dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di consigliere di terza classe. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto, da parte degli interessati ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1958

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1958
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 237. — TAM

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE

(*durata massima otto ore*)

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale e amministrativo;
2) diritto privato;
3) diritto della navigazione;
4) economia politica e scienza delle finanze.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE

(*durata massima ore tre per ogni lingua*)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

PROVA ORALE

(*durata massima ore una*)

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti:

legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
diritto internazionale pubblico e privato;
nozioni di statistica;
nozioni di politica economica.

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e senza esitazione immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correntemente nella lingua estera.

Il Ministro: CASSIANI

(1857)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso a venti posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Rettifica).

All'art. 3, primo comma, quinto rigo, del bando di concorso suindicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1958, in luogo di «... e non oltrepassato il trentaduesimo.» leggasi: «... e non oltrepassato il trentesimo».

(1910)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso approvato con decreto prefettizio n. 14474 dell'8 maggio 1953, relativo ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1952 nei comuni di Milena e San Cataldo,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 1990 del 18 maggio 1957, modificato con decreto del 28 agosto 1957, n. 23354,

Riconosciuta la regolarità delle operazioni effettuate;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi sanitari,

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee nel concorso di cui in premessa:

1	Curatolo Lucia fu Gaetano	punti	57,4800	su 100
2	Randazzo Ilda di Giorgio	»	51,4875	»
3	Raitano Maria di Vincenzo	»	46,6500	»
4.	Sanguedolde Calogera fu Salvatore	»	43,4925	»
5.	Anzalone Giuseppe fu Francesco	»	40,4875	»
6	Mattina Maria di Salvatore	»	37,7750	»
7	Brancato Rosa fu Ignazio	»	36 0000	»
8	Sanfilippo Maria fu Salvatore	»	35,8100	»

Il presente decreto sarà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati

Caltanissetta, addì 14 marzo 1958

Il prefetto: LO MONACO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 8 maggio 1953, n. 14474, relativo ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1952 nei comuni di Milena e di San Cataldo,

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data con cui si approva la graduatoria delle candidate risultate idonee,

Viste le istanze delle stesse candidate e la indicazione delle sedi per le quali, in ordine di preferenza, hanno concorso,

Visto l'art. 24 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Le sotto elencate candidate al concorso di cui in premessa sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicata:

1) Curatolo Lucia: San Cataldo;
2) Randazzo Ilda: Milena.

Il presente decreto sarà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati

Caltanissetta, addì 14 marzo 1958

Il prefetto. LO MONACO

(1548)

PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 4142 Div. 3ª san. del 4 febbraio 1957, modificato con decreto pari numero del 5 aprile 1957, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1956,

Visto il proprio decreto n. 22894 Div. 3ª san. del 25 luglio 1957, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi,

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione giudicatrice,

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province,

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1956

1	Mucci Antonietta	punti	58 90	su 100
2	Iacobone Laura	»	56 08	»
3	Scansetti Teresa	»	55 88	»
4	Corradino Armida	»	53,50	»
5	Rastello Elena	»	52 90	»
6	Bono Giuseppina	»	52 65	»
7	Regalli Ines	»	52 40	»
8.	Carretti Ivonne	»	52,30	»
9.	Consolandi Maria	»	51,65	»
10.	Avignone Rossa Maria	»	51 55	»
11.	Sacchi Paola	»	51,35	»
12	Demaria Maddalena	»	49,90	»
13.	Dessimone Maria	»	49,80	»
14.	Ferrando Maria	»	49,10	»
15	Montaldo Laura	»	49 —	»
16	Castello Antida	»	48 60	»
17.	Cimino Lidia	»	48,55	»
18.	Molinaro Gladis, ex æquo	»	48 —	»
19	Zeggio Lina, ex æquo	»	48 —	»
20.	Vacchino Ines, ex æquo	»	47 80	»
21	Acquadro Mary, ex æquo	»	47,80	»
22	Gariglio Maddalena	»	47 70	»
23.	Morano Chiara	»	47,60	»
24	Cavallazzi Maria	»	47,53	»
25	Grisendi Silvana	»	47,10	»
26	Ronza Maria Maddalena	»	46,20	»
27	Migliaccio Giovanna	»	46 —	»
28	Delconti Liliana	»	45,20	»
29	Sarasso Carla	»	45,15	»
30.	Bielli Olga	»	45 05	»
31	Comignone Nives, ex æquo	»	45 —	»
32	Bertuzzi Angela, ex æquo	»	45 —	»
33	Prasso Maria	»	44,60	»
34	Vacchino Teresa	»	44,10	»
35	Pizzamiglio Rosetta	»	44 —	»
36	Cavagna Eugenia	»	43,70	»
37	Ravizza Liviana	»	43,40	»
38	Tolosano Antonietta	»	43,03	»
39.	Setragno Carla	»	42 20	»
40.	Comerri Nella	»	41,63	»
41.	Avonto Rosa	»	39 95	»
42.	Minghelli Adriana, ex æquo	»	39,90	»
43.	Aina Maria, ex æquo	»	39,90	»
44.	Sola Luciana	»	39,80	»
45.	Alcioni Rosanna	»	39 60	»
46.	Sacchero Teresa	»	38,60	»
47.	Pavarino Rosa	»	35,60	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 14 marzo 1958

Il prefetto. ABBRESCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 7122 del 14 marzo 1958, relativo all'approvazione della graduatoria nel concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli alla data del 30 novembre 1956;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicate nelle domande di ammissione delle prime quattro candidate risultate idonee;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Le condotte ostetriche messe a concorso con bando n. 4142 in data 4 febbraio 1957, modificato con decreto pari numero in data 5 aprile 1957, sono assegnate alle seguenti candidate risultate idonee nel concorso di cui trattasi:

1) Mucci Antonietta: Crova e Salasco;
2) Iacobone Laura: Benna e Uniti;
3) Scansetti Teresa: Quarona;
4) Corradino Armida: Mollia e Uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 14 marzo 1958

Il prefetto: ABBRESCIA

(1542)

PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto prefettizio del 30 maggio 1956, n. 5029, con il quale venne bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami a undici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1955;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominato con decreto prefettizio del 9 aprile 1957, n. 3166;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento di concorsi a posti di sanitari nei Comuni e nelle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a undici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1955:

N.	Nominativo		Punti	
1	Imperatrice Prospero	punti	54,28	su 100
2	Scaramellino Emanuele	»	53,62	»
3	Memmella Vincenzo	»	53,44	»
4	D'Errico Gennaro	»	51,78	»
5	Corvino Gaetano	»	51,61	»
6	Antonelli Pasquale	»	50,67	»
7	Parisi Salvatore	»	50,16	»
8	Alfieri Giuseppe	»	49,78	»
9	Di Pasquale Giuseppe	»	48,14	»
10	Francioni Vincenzo	»	47,91	»
11	La Rocca Aristide	»	47,64	»
12	Pirozzi Giovanni	»	47,22	»
13	Maffettone Alfredo	»	47,12	»
14	Granata Salvatore	»	46,79	»
15	Altieri Cosimo	»	46,25	»
16	Frediano Pietro	»	45,73	»
17	Coronato Luigi	»	45,71	»
18	Rubolino Stefano	»	44,88	»
19	Capezzone Costanzo	»	44,33	»
20	Marasco Renato	»	44,14	»
21	Pagnozzi Renato	»	44,04	»
22	De Luca Mario	»	44,03	»
23	Candiglioti Nicola, nato il 29 novembre 1928	»	44,00	»
24	Tripodi-Cutri Giuseppe	»	44,00	»
25	Montani Ferruccio	»	43,61	»
26	De Stefano Domenico	»	43,14	»
27	Ruggiero Raffaele	»	43,11	»
28	Monaco Angelo	»	42,91	»
29	Masini Antonio	punti	42,86	su 100
30	Iacoviello Mario	»	42,48	»
31	Petillo Gavino	»	42,25	»
32	Cinque Gaetano	»	41,95	»
33	Barbieri Nicolino	»	41,71	»
34	Pietraiola Dante	»	41,39	»
35	Terzano Nicola	»	41,37	»
36	Romano Domenico	»	41,08	»
37	Margarita Carmine	»	41,03	»
38	Cerrati Alfonso	»	40,93	»
39	D'Abrama Emanuele	»	40,83	»
40	Casamassimi Guido	»	40,50	»
41	Scamardella Giovanni	»	40,27	»
42	De Feo Rosario	»	39,95	»
43	Cosenza Vincenzo	»	39,71	»
44	Miele Felice	»	39,53	»
45	Giuliani Giuseppe	»	39,31	»
46	Grella Giulio	»	39,29	»
47	Scala Giuseppe	»	39,18	»
48	Ippoliti Ugo	»	39,08	»
49	Sarno Giorgio	»	38,93	»
50	Di Maio Angelino	»	38,77	»
51	Colucci Andrea	»	38,65	»
52	Gregoraci Giuseppe	»	38,61	»
53	De Paulis Francesco	»	38,60	»
54	Costanza Domenico, nato il 27 marzo 1927	»	38,50	»
55	Simone Carmine	»	38,50	»
56	Lacerenza Gennaro	»	38,49	»
57	Rossi Filippo	»	38,48	»
58	Nocerino Pietro	»	38,47	»
59	Laricipiete Pasquale	»	38,37	»
60	Talarico Massimo	»	31,31	»
61	Piscitelli Francesco	»	38,24	»
62	Pepe Giovanni	»	38,20	»
63	De Pietro Osvaldo	»	38,11	»
64	Calcagno Giuseppe	»	38,03	»
65	D'Urso Antonio	»	38,00	»
66	Polce Gastone	»	37,97	»
67	Gallo Francesco	»	37,94	»
68	Patruno Arturo	»	37,77	»
69	Carbonara Luigi	»	37,77	»
70	Masucci Edoardo	»	37,74	»
71	Del Core Giovanni	»	37,72	»
72	Cataldi Claudio	»	37,70	»
73	Bendini Nazzareno, nato il 21 settembre 1928	»	37,62	»
74	Barretta Aldo	»	37,62	»
75	De Meo Benito	»	37,60	»
76	Calo Beniamino	»	37,56	»
77	Irace Pasquale, nato il 10 settembre 1924	»	37,50	»
78	Allocca Giuseppe	»	37,50	»
79	Saporito Benito	»	37,43	»
80	Sammarco Francesco	»	37,37	»
81	Maio Francesco	»	37,28	»
82	Micillo Francesco, coniugato	»	37,25	»
83	Bucci Alfredo	»	37,25	»
84	Giurazza Giacomo	»	37,20	»
85	La Rocca Venanzio	»	37,11	»
86	Sarni Salvatore, nato l'8 giugno 1925	»	37,00	»
87	Apicella Mario, nato il 25 agosto 1928	»	37,00	»
88	Clemente Mario	»	37,00	»
89	Giordano Giovanni	»	34,94	»
90	Sessa Giovanni	»	36,47	»
91	Cioppa Aldo	»	36,46	»
92	Cerenza Primo	»	36,00	»
93	Malanga Gerardo	»	35,93	»
94	Vincenti Enzo	»	35,68	»
95	Russo Carlo	»	35,59	»
96	Coletta Vincenzo, nato il 23 gennaio 1928	»	35,50	»
97	Zitiello Antonio	»	35,50	»
98	Fazio Antonino	»	35,37	»
99	Di Paola Antonio	»	35,18	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 18 marzo 1958

Il prefetto: MARFISA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 3495 del 18 marzo 1958, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso a undici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data 30 novembre 1955,

Viste le domande dei candidati con l'indicazione di preferenza delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere,

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1176 del 18 giugno 1952;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Imperatrice Prospero: Giugliano;
2) Scaramellino Emanuele: Vico Equense, prima condotta,
3) Mennella Vincenzo: Casamicciola;
4) D'Errico Gennaro: Vico Equense, seconda condotta;
5) Corvino Gaetano: Gragnano;
6) Antonelli Pasquale: Meta,
7) Parisi Salvatore: Ischia,
8) Alfieri Giuseppe: Procida;
9) Di Pasquale Giuseppe Quarto;
10) Francioni Vincenzo. Camposano,
11) La Rocca Aristide Carbonara di Nola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 18 marzo 1958

Il prefetto: MARTISA

(1540)

PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 9214, in data 16 aprile 1957, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1956,

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio numero 28932 del 15 ottobre 1957,

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla predetta Commissione,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvati con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei concorrenti che hanno raggiunto il voto minimo per l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

N.	Nominativo	Punti
1	Alosi Salvatore	punti 54,18
2	Allegra Giuseppe	» 53,72
3	Del Campo Francesco	» 53,39
4	Castiglione Francesco	» 53,12
5	Zagarrigo Calogero	» 51,80
6	D'Amico Francesco	» 50,48
7	Guzzo Gaetano	» 50,30
8	De Pasquale Francesco	» 49,61
9.	Dell Erba Salvatore	» 49,32
10	Scalisi Antonio	punti 48,60
11	Motta Salvatore	» 48,26
12.	Mattia Giuseppe	» 48,25
13.	Pirrè Giovanni	» 48,21
14	Tamburino Croce	» 47,87
15.	Grasso Francesco	» 47,58
16	Lombardo Salvatore	» 46,35
17.	Cartella Ignazio	» 46,26
18	Cernigliaro Alberto	» 45,56
19	La Face Giovanni	» 45,55
20	Composto Giovanni	» 45,48
21	Messana Antonino	» 44,91
22.	Valenti Stefano	» 44,87
23.	Smedile Letterio	» 44,65
24.	Fichera Nunziato	» 44,02
25.	Agosta Antonino	» 43,25
26	Fasone Francesco	» 41,24
27	Bontempo Calogero	» 41,19
28	Putrino Michele	» 40,50
29.	Macri Salvatore	» 39,91
30	Viola Salvatore	» 39,53
31.	Romeo Giuseppe	» 39,50
32.	Busacca Giovanni	» 39,25
33	Pettinato Silvestro	» 38,47
34.	Cannistraro Natale	» 38,00
35	Vallone Ignazio	» 37,95
36	Gissara Cesare	» 37,76
37	Conti Antonino	» 37,70
38	Meduri Antonino	» 37,61
39	Bologna Salvatore	» 37,35
40	Genovese Carmelo	» 36,81
41	Vindigni Emanuele	» 35,27
42	Azzaro Bartolomeo	» 35,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della « Regione siciliana » nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 11 marzo 1958

Il prefetto RIZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 9214, in data 16 aprile 1957, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti quattro condotte veterinarie consorzio Fiumefreddo Calatabiano, consorzio Mascalucia-San Pietro Clarenza-Camporotondo Etneo Gravina di Catania; comune di Ramacca, comune di Licodia Eubea,

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso,

Viste le domande presentate dai concorrenti, con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti, nell'ordine appresso indicato sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata

1) Alosi dott. Salvatore consorzio veterinario Fiumefreddo-Calatabiano;
2) Allegra dott Giuseppe: Ramacca;
3) Del Campo dott Francesco consorzio Mascalucia San Pietro Clarenza-Gravina di Catania Camporotondo Etneo,
4) Castiglione dott Francesco: Licodia Eubea

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della « Regione siciliana » nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 11 marzo 1958

Il prefetto: RIZZO

(1539)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.